

STATUTO

ZULUFRAGA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONTANA LIRI FR CORSO TRIESTE
36

Numero REA: FR - 177888

Codice fiscale: 02789800600

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

carico non esistono motivi di ineleggibilità.

Articolo 7)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Articolo 8)

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società e si indicano approssimativamente in Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero)

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale ho dato lettura ai Comparenti che da me personalmente interpellati lo hanno in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa tre pagine compresa la presente fin qui di fogli uno e viene sottoscritto essendo le ore diciassette e minuti venti (h. 17,20)

F.TO: MICHAEL SACCHETTI

BLASIELLO CARLO ALBERTO

VENDITTI FABRIZIO

BATTISTA FRANCESCO

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 69750 RACCOLTA N. 19287

S T A T U T O

della Cooperativa Sociale "ZULUFRAGA COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa sociale con la denominazione

"ZULUFRAGA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

La società è retta dalle norme della Società a responsabilità limitata

ARTICOLO 2

La sede della società è in Fontana Liri, attualmente in via Fermata n. 6.

Il trasferimento della sede legale e di eventuali sedi secondarie all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria

L'Organo Amministrativo può deliberare la istituzione di uffici e unità locali in altre località.

ARTICOLO 3

La società ha la durata di anni trenta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4

La Cooperativa è retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative si propone per scopo il miglioramento morale ed economico dei soci e l'ottenimento, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, della continuità di occupazione lavorativa, nonché di migliori condizioni economiche e professionali. La Cooperativa appartiene alla categoria di cui all'art. 1 lettera B della legge 8/11/1991 n. 381.

Tutte le attività che la Cooperativa si propone di esplicare sono tra loro funzionalmente collegate per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati. La Cooperativa ha per oggetto: gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi: progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci – lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati ,a disagio ecc., potrà

	attivare direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, a titolo
	esemplificativo e non esaustivo:
	1. fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi i
	parchi, gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori,
	netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di
	ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche
	di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per
	le sue elencate attività;
	2. fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e
	delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere;
	3. facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso
	compreso: invaco, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa
	in consegna, recapito in loco, ecc.;
	4. gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a
	pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;
	5. servizi di portierato, ecc.;
	6. trasporto merci per proprio e conto terzi;
	7. gestione di servizi di bollettatura e riscossione di utenze di qualsiasi tipo ;
	8. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere;
	9. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione
	aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione
	di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;
	10. prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica, logica e
	fisica;
	11. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;

12.servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;	
13.servizio di trasporto di persone o cose;	
14.fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
15.fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche;	
16.provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;	
17.gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche;	
18.gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi e parchi;	
19.provvedere alla commercializzazione di attrezzature e materiale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e comunità;	
20.gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;	
21.promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;	
22.la gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
• aziende agricole in proprietà o in affitto;	
• attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati,	
• lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
• attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
• attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
• organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, florovivaistiche;	

	• produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria	
	e cancelleria, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria,	
	bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del	
	commercio equo e solidale;	
	23.disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed	
	esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;	
	24.progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge,	
	giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di	
	servizio (lidi, parcheggi ecc.....), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
	25.attività di trasloco pubblico e privato;	
	26.dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse	
	culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre, mercati,	
	meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del	
	tempo libero;	
	27.progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e	
	manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la	
	gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;	
	28.progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini,	
	giunco, legno, ferro battuto, ecc.;	
	29.attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecnico sia	
	nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pianificazione a	
	livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti	
	promozionali;	
	30.la promozione e la partecipazione a ricerche sulla diversabilità suscettibili di applicazione	
	presso gli istituti, gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi;	

	31. l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore	
	dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le	
	persone a disagio, emarginate e svantaggiate;	
	32. la programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a	
	potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa,	
	tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazione, dei lavoratori in	
	mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di	
	riqualificazione e di riconversione;	
	33. divulgare e promuovere la pratica di ogni attività sportiva e favorirne l'informazione e lo	
	sviluppo anche mediante la realizzazione dei relativi impianti. Promuovere ed organizzare	
	gare, tornei, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle direttive delle	
	singole federazioni.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitarne l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili per	
	il raggiungimento dello scopo sociale;	
	- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero,	
	cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali	
	di vita dei soci.	
	- Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto	
	sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati,	

direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

- La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.

ARTICOLO 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci tutti coloro che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali della cooperativa e non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

I soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art.4 della legge n°381 dell'8/11/91, debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Sulle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti e valutata l'opportunità per la Cooperativa dell'ammissione stessa.

Oltre ai soci previsti della normativa vigente è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 7

Il nuovo ammesso deve versare oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 8

Oltre che per decesso e nei casi previsti dalla legge il socio recede per le seguenti cause:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia raggiunto il 70° anno di età.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- f) sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui allo art. 2533 C.C.

ARTICOLO 10

La liquidazione della quota sarà effettuata a norma dell'art. 2535 C.C.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio de-

funto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci, su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, salvo diversa qualificazione risultante dalla documentazione contabile e dal bilancio, devono intendersi eseguiti in conto capitale, ovvero futuri aumenti di capitale sociale, a seconda della qualificazione adottata dall'assemblea stessa, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Per il suo fabbisogno finanziario la Società potrà avvalersi di finanziamenti effettuati da soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus valore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 13

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al Fondo di Riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci nella misura prevista dall'art. 2514 lett. a c.c. commisurata sul capitale effettivamente versato;
- c) una quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) una quota di utili può essere utilizzata per la rivalutazione delle quote;
- e) l'eventuale rimanenza alla Riserva straordinaria, o, in subordine, destinata ai fini mutualistici.

Il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quater C.C.

E' vietato alla Cooperativa:

- a) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lett. b c.c.;
- b) distribuire le riserve fra i soci operatori.

RISTORNI

ARTICOLO 15

I soci hanno diritto ai ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta

con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
 - b) nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove richiesto dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) la determinazione del compenso dell'Amministratore unico o dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci;
 - d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
- L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.

ARTICOLO 17

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trat-

tare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale; detta convocazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera qualsiasi sia l'oggetto da trattare qualunque sia il numero dei soci intervenuti a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

ARTICOLO 20

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza dalla persona designata dalla assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea.

Il Segretario può essere un non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 21

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea che ne determinerà il compenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono essere soci, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

ARTICOLO 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, e di tutela e assistenza del movimento cooperativo, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai Soci nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società, disporre l'apertura di uffici in altre sedi per motivi di lavoro.

ARTICOLO 23

L'organo amministrativo può nominare il Direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone le composizioni, le mansioni ed i compensi.

L'organo amministrativo provvederà all'iscrizione dei Soci presso gli Istituti Previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24

La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico i quali possono perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Possono con la solo loro firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.

Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea potrà nominare, determinandone le competenze, i poteri ed il compenso spettante, alternativamente, o un organo monocratico (Sindaco Unico), o un organo collegiale (Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti), o un Revisore.

Le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti potranno essere affidate cumulativamente allo stesso organo ovvero affidate separatamente ai due organi.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

In qualunque caso di scioglimento della Società, la Assemblea nominerà uno o più liquidatori,

preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma lettera C dell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui al primo comma art. 11 legge 31/1/92 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28

1 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà il Comune in cui ha sede la Società

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 29

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative regolate dalle norme sulla società a responsabilità limitata.

F.TO: MICHAEL SACCHETTI